SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 giugno 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 aprile 2020.

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in particolare, il comma 3-*septies*, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalità di organizzazione e funzionamento;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già istituito una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali;

Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazione tra autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il registro di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).

Art. 2.

Modalità di funzionamento del registro

1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali.

2. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 3.

Modalità di organizzazione del registro

1. Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.
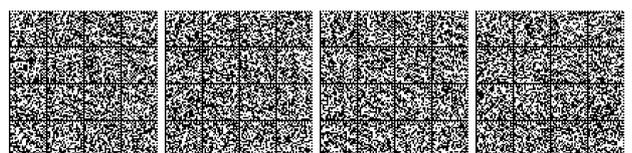
Art. 4.

Modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate

1. Le autorità competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-*septies*, secondo periodo, dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.

2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.

3. Le autorità competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-*ter*, comma 3-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

Art. 6.

Funzionalità del registro

1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. L'effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Fino all'effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3-*bis* dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-*bis*, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

3. Al momento di piena operatività del REcer, l'ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del comma 9 dell'art. 14-*bis*, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Alle attività disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2020

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2340

ALLEGATO *1*
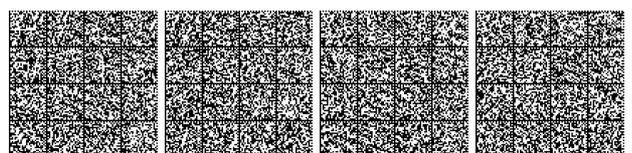
(articolo 4)

Dati raccolti dal Registro nazionale

1. Anagrafica Ente che ha emesso il provvedimento
Codice fiscale Ente
Denominazione Ente
Ufficio competente: Direzione / Area
PEC
Identificativo IndicePA (Ente / AOO / UO)
2. Anagrafica impianto
Codice fiscale impresa
Ragione sociale impresa
Sede legale impresa
Autorizzazione relativa a
Unità Locale impianto autorizzato (sito di ricovero se impianti mobili)
Certificazione ambientale
3. Estremi autorizzazione / comunicazione
Identificativo dell'autorizzazione
Data di primo rilascio
Data ultima variazione
Data scadenza
Ente che ha rilasciato l'autorizzazione (se diverso da ente che comunica)

Impianto oggetto di VIA / screening
Tipo autorizzazione.
Ambito: - D.M. 14 febbraio 2013 n. 22, disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari. - Dm 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - DM 15 maggio 2019, n. 62 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato sulla GU dell'8 luglio. - D.M.5 febbraio 1998 recupero semplificato di rifiuti non pericolosi - D.M. 12 giugno 2002, n. 161 recupero semplificato di rifiuti pericolosi - D.M. 17 novembre 2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate." - Art. 9-bis, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2008, n. 210 End of waste attraverso provvedimenti autorizzatori *rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni* - Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami ferro acciaio e alluminio, - Regolamento (UE) n. 1179/2012 per i rottami di vetro, - Regolamento (UE) n.715/2013 per i rottami di rame. - Altro:
4 Informazioni su provvedimento
Copia informatica del provvedimento rilasciato (mime, size, digest, description)
Estremi del provvedimento (tipo / numero / data)
Tipologia provvedimento: primo rilascio, rinnovo, revisione, modifica sostanziale
Codici EER dei Rifiuti autorizzati
Attività economiche di provenienza (NACE)
Caratteristiche del rifiuto in ingresso
Operazioni di recupero autorizzata
Processi e tecniche di trattamento (a titolo meramente esemplificativo stabilizzazione, igienizzazione, vagliatura e lavaggio, miscelazione, disidratazione, trattamento chimico - fisico, selezione e cernita, frantumazione, separazione metalli, triturazione, flottazione, ecc.)
Denominazione o codice della categoria di prodotto in conformità ad una specifica settoriale o a una norma
Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Specifiche settoriali o norma tecnica applicabile per materie prime/prodotti ottenuti

20A02904

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 2020.

Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto l'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 (Serie generale) del 20 maggio 2020;

Rilevato che il fondo è destinato ai comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza individuate dal comma 6 dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e che con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020, si deve operare, sulla base della popolazione residente, il riparto delle risorse assegnate, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale;

Considerato che con nota n. 51122 del 20 maggio 2020 è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'assegnazione delle citate risorse su un capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della Azione 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli enti locali, categoria 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - 1.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo;

Decreta:

Art. 1.

Riparto del fondo

1. Il contributo destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, previsto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dall'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella misura complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2020, è ripartito sulla base della popolazione residente secondo gli importi indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il vice Capo vicario
del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
TIRONE
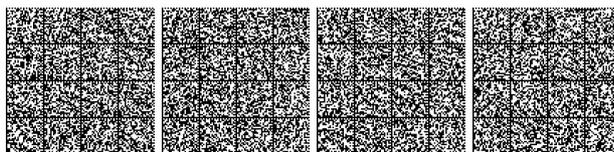
ALLEGATO *1*

Art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Fondo da ripartire	200.000.000,00

COMUNE	PROV.	POP. 2018	Riparto
ADRARA SAN MARTINO	BG	2.229	136.880,77
ADRARA SAN ROCCO	BG	822	50.478,24
ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	8.294	509.326,65
ALBINO	BG	17.805	1.093.388,12
ALGUA	BG	668	41.021,24
ALME'	BG	5.538	340.083,31
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	6.295	386.569,96
ALMENNO SAN SALVATORE	BG	5.674	348.434,94
ALZANO LOMBARDO	BG	13.655	838.540,56
AMBIVERE	BG	2.370	145.539,45
ANTEGNATE	BG	3.258	200.070,68
ARCENE	BG	4.849	297.772,48
ARDESIO	BG	3.458	212.352,49
ARZAGO D'ADDA	BG	2.711	166.479,93
AVERARA	BG	181	11.115,04
AVIATICO	BG	563	34.573,29
AZZANO SAN PAOLO	BG	7.597	466.524,55
AZZONE	BG	389	23.888,12
BAGNATICA	BG	4.358	267.620,64
BARBATA	BG	698	42.863,52
BARIANO	BG	4.250	260.988,46
BARZANA	BG	1.984	121.835,55
BEDULITA	BG	725	44.521,56
BERBENNO	BG	2.385	146.460,58
BERGAMO	BG	121.639	7.469.735,32
BERZO SAN FERMO	BG	1.386	85.112,94
BIANZANO	BG	604	37.091,07
BLELLO	BG	75	4.605,68
BOLGARE	BG	6.309	387.429,69
BOLTIERE	BG	6.176	379.262,29
BONATE SOPRA	BG	10.085	619.310,26
BONATE SOTTO	BG	6.683	410.396,67
BORGO DI TERZO	BG	1.177	72.278,45
BOSSICO	BG	986	60.549,32
BOTTANUCO	BG	5.151	316.318,01
BRACCA	BG	692	42.495,06
BRANZI	BG	711	43.661,83
BREMBATE	BG	8.562	525.784,28
BREMBATE DI SOPRA	BG	7.852	482.183,85
BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	6.008	368.945,57
BRUMANO	BG	116	7.123,45
BRUSAPORTO	BG	5.627	345.548,72
CALCINATE	BG	6.013	369.252,61
CALCIO	BG	5.375	330.073,64
CALUSCO D'ADDA	BG	8.333	511.721,61
CALVENZANO	BG	4.262	261.725,37
CAMERATA CORNELLO	BG	606	37.213,88
CANONICA D'ADDA	BG	4.438	272.533,36
CAPIZZONE	BG	1.241	76.208,63
CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	8.158	500.975,02
CAPRINO BERGAMASCO	BG	3.072	188.648,60
CARAVAGGIO	BG	16.259	998.449,73

CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	4.738	290.956,07
CARONA	BG	304	18.668,35
CARVICO	BG	4.695	288.315,49
CASAZZA	BG	4.031	247.539,88
CASIRATE D'ADDA	BG	4.117	252.821,05
CASNIGO	BG	3.251	199.640,82
CASSIGLIO	BG	108	6.632,18
CASTEL ROZZONE	BG	2.820	173.173,52
CASTELLI CALEPIO	BG	10.432	640.619,20
CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	3.419	209.957,54
CASTRO	BG	1.299	79.770,35
CAVERNAGO	BG	2.639	162.058,48
CAZZANO SANT'ANDREA	BG	1.661	102.000,43
CENATE SOPRA	BG	2.545	156.286,03
CENATE SOTTO	BG	3.875	237.960,07
CENE	BG	4.263	261.786,78
CERETE	BG	1.605	98.561,52
CHIGNOLO D'ISOLA	BG	3.474	213.335,04
CHIUDUNO	BG	6.108	375.086,47
CISANO BERGAMASCO	BG	6.318	387.982,37
CISERANO	BG	5.560	341.434,31
CIVIDATE AL PIANO	BG	5.176	317.853,24
CLUSONE	BG	8.607	528.547,69
COLERE	BG	1.120	68.778,13
COLOGNO AL SERIO	BG	11.184	686.798,80
COLZATE	BG	1.664	102.184,66
COMUN NUOVO	BG	4.419	271.366,59
CORNA IMAGNA	BG	925	56.803,37
CORNALBA	BG	300	18.422,71
CORTENUOVA	BG	1.932	118.642,28
COSTA DI MEZZATE	BG	3.391	208.238,09
COSTA SERINA	BG	900	55.268,14
COSTA VALLE IMAGNA	BG	576	35.371,61
COSTA VOLPINO	BG	9.063	556.550,21
COVO	BG	4.109	252.329,78
CREDARO	BG	3.497	214.747,44
CURNO	BG	7.534	462.655,78
CUSIO	BG	238	14.615,35
DALMINE	BG	23.610	1.449.867,65
DOSSENA	BG	908	55.759,42
ENDINE GAIANO	BG	3.435	210.940,08
ENTRATICO	BG	1.999	122.756,69
FARA GERA D'ADDA	BG	8.024	492.746,21
FARA OLIVANA CON SOLA	BG	1.293	79.401,90
FILAGO	BG	3.132	192.333,14
FINO DEL MONTE	BG	1.130	69.392,23
FIORANO AL SERIO	BG	2.987	183.428,83
FONTANELLA	BG	4.492	275.849,45
FONTENO	BG	587	36.047,11
FOPPOLO	BG	186	11.422,08
FORESTO SPARSO	BG	3.119	191.534,82
FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	3.436	211.001,49
FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	210	12.895,90
GANDELLINO	BG	992	60.917,78
GANDINO	BG	5.386	330.749,14
GANDOSSO	BG	1.457	89.472,98
GAVERINA TERME	BG	855	52.504,74

GAZZANIGA	BG	5.018	308.150,61
GHISALBA	BG	6.173	379.078,06
GORLAGO	BG	5.172	317.607,60
GORLE	BG	6.519	400.325,59
GORNO	BG	1.554	95.429,66
GRASSOBBIO	BG	6.460	396.702,46
GROMO	BG	1.201	73.752,27
GRONE	BG	912	56.005,05
GRUMELLO DEL MONTE	BG	7.411	455.102,46
ISOLA DI FONDRA	BG	173	10.623,77
ISSO	BG	654	40.161,52
LALLIO	BG	4.082	250.671,74
LEFFE	BG	4.421	271.489,41
LENNA	BG	598	36.722,61
LEVATE	BG	3.765	231.205,07
LOCATELLO	BG	812	49.864,15
LOVERE	BG	5.193	318.897,19
LURANO	BG	2.847	174.831,56
LUZZANA	BG	896	55.022,51
MADONE	BG	4.002	245.759,01
MAPELLO	BG	6.825	419.116,76
MARTINENGO	BG	10.647	653.822,15
MEDOLAGO	BG	2.415	148.302,85
MEZZOLDO	BG	161	9.886,86
MISANO DI GERA D'ADDA	BG	2.991	183.674,47
MOIO DE' CALVI	BG	205	12.588,86
MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	1.148	70.497,59
MONTELLO	BG	3.288	201.912,95
MORENGO	BG	2.527	155.180,67
MORNICO AL SERIO	BG	2.960	181.770,79
MOZZANICA	BG	4.533	278.367,22
MOZZO	BG	7.470	458.725,60
NEMBRO	BG	11.526	707.800,70
OLMO AL BREMBO	BG	497	30.520,30
OLTRE IL COLLE	BG	1.008	61.900,32
OLTRESSENDA ALTA	BG	148	9.088,54
ONETA	BG	588	36.108,52
ONORE	BG	908	55.759,42
ORIO AL SERIO	BG	1.746	107.220,20
ORNICA	BG	148	9.088,54
OSIO SOPRA	BG	5.300	325.467,96
OSIO SOTTO	BG	12.555	770.990,61
PAGAZZANO	BG	2.097	128.774,78
PALADINA	BG	4.063	249.504,97
PALAZZAGO	BG	4.488	275.603,81
PALOSCO	BG	5.756	353.470,49
PARRE	BG	2.725	167.339,66
PARZANICA	BG	352	21.615,99
PEDRENGO	BG	6.022	369.805,29
PEIA	BG	1.792	110.045,02
PIANICO	BG	1.436	88.183,39
PIARIO	BG	1.065	65.400,64
PIAZZA BREMBANA	BG	1.205	73.997,90
PIAZZATORRE	BG	387	23.765,30
PIAZZOLO	BG	88	5.404,00
POGNANO	BG	1.610	98.868,57
PONTE NOSSA	BG	1.800	110.536,29

PONTE SAN PIETRO	BG	11.579	711.055,38
PONTERANICA	BG	6.821	418.871,12
PONTIDA	BG	3.377	207.378,36
PONTIROLO NUOVO	BG	4.999	306.983,84
PRADALUNGA	BG	4.630	284.323,90
PREDORE	BG	1.857	114.036,60
PREMOLO	BG	1.112	68.286,86
PRESEZZO	BG	4.943	303.544,93
PUMENENGO	BG	1.722	105.746,38
RANICA	BG	5.956	365.752,30
RANZANICO	BG	1.229	75.471,72
RIVA DI SOLTO	BG	922	56.619,14
ROGNO	BG	3.866	237.407,38
ROMANO DI LOMBARDIA	BG	20.625	1.266.561,64
RONCOBELLO	BG	429	26.344,48
RONCOLA	BG	767	47.100,74
ROTA D'IMAGNA	BG	914	56.127,87
ROVETTA	BG	4.171	256.137,14
SAN GIOVANNI BIANCO	BG	4.765	292.614,12
SAN PAOLO D'ARGON	BG	5.824	357.646,30
SAN PELLEGRINO TERME	BG	4.806	295.131,89
SANTA BRIGIDA	BG	542	33.283,70
SANT'OMOBONO TERME	BG	3.891	238.942,61
SARNICO	BG	6.756	414.879,54
SCANZOROSCIATE	BG	10.011	614.765,99
SCHILPARIO	BG	1.157	71.050,27
SEDRINA	BG	2.493	153.092,76
SELVINO	BG	2.035	124.967,41
SERIATE	BG	25.385	1.558.868,71
SERINA	BG	2.066	126.871,10
SOLTO COLLINA	BG	1.794	110.167,83
SOLZA	BG	2.039	125.213,05
SONGAVAZZO	BG	722	44.337,33
SORISOLE	BG	9.139	561.217,30
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	4.516	277.323,27
SOVERE	BG	5.324	326.941,78
SPINONE AL LAGO	BG	1.010	62.023,14
SPIRANO	BG	5.802	356.295,30
STEZZANO	BG	13.234	812.687,36
STROZZA	BG	1.068	65.584,86
SUISIO	BG	3.816	234.336,93
TALEGGIO	BG	545	33.467,93
TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	2.026	124.414,73
TELGATE	BG	5.068	311.221,06
TERNO D'ISOLA	BG	8.062	495.079,75
TORRE BOLDONE	BG	8.777	538.987,22
TORRE DE' BUSI	BG	2.126	130.555,64
TORRE DE' ROVERI	BG	2.478	152.171,62
TORRE PALLAVICINA	BG	1.082	66.444,59
TRESCORE BALNEARIO	BG	9.765	599.659,36
TREVIGLIO	BG	30.092	1.847.921,10
TREVIOLO	BG	10.890	668.744,54
UBIALE CLANEZZO	BG	1.384	84.990,12
URGNANO	BG	9.984	613.107,95
VAL BREMBILLA	BG	4.293	263.629,05
VALBONDIONE	BG	1.032	63.374,14
VALBREMBO	BG	4.319	265.225,68
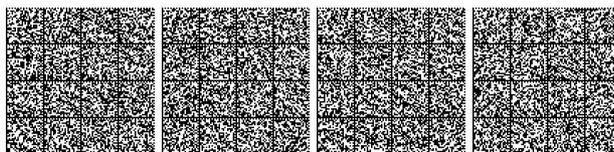
VALGOGLIO	BG	601	36.906,84
VALLEVE	BG	134	8.228,81
VALNEGRA	BG	212	13.018,72
VALTORTA	BG	267	16.396,22
VEDESETA	BG	207	12.711,67
VERDELLINO	BG	7.563	464.436,64
VERDELLO	BG	8.070	495.571,03
VERTOVA	BG	4.587	281.683,31
VIADANICA	BG	1.137	69.822,09
VIGANO SAN MARTINO	BG	1.354	83.147,85
VIGOLO	BG	580	35.617,25
VILLA D'ADDA	BG	4.687	287.824,21
VILLA D'ALME'	BG	6.667	409.414,13
VILLA DI SERIO	BG	6.780	416.353,35
VILLA D'OGNA	BG	1.849	113.545,33
VILLONGO	BG	8.188	502.817,29
VILMINORE DI SCALVE	BG	1.458	89.534,39
ZANDOBBIO	BG	2.760	169.488,98
ZANICA	BG	8.739	536.653,68
ZOGNO	BG	8.883	545.496,58
ACQUAFREDDA	BS	1.528	93.833,03
ADRO	BS	7.188	441.408,24
AGNOSINE	BS	1.687	103.597,07
ALFIANELLO	BS	2.450	150.452,17
ANFO	BS	487	29.906,21
ANGOLO TERME	BS	2.362	145.048,17
ARTOGNE	BS	3.609	221.625,26
AZZANO MELLA	BS	3.394	208.422,31
BAGNOLO MELLA	BS	12.637	776.026,15
BAGOLINO	BS	3.845	236.117,79
BARBARIGA	BS	2.304	141.486,45
BARGHE	BS	1.176	72.217,04
BASSANO BRESCIANO	BS	2.328	142.960,27
BEDIZZOLE	BS	12.369	759.568,53
BERLINGO	BS	2.782	170.839,97
BERZO DEMO	BS	1.615	99.175,61
BERZO INFERIORE	BS	2.489	152.847,12
BIENNO	BS	3.804	233.600,02
BIONE	BS	1.362	83.639,12
BORGO SAN GIACOMO	BS	5.402	331.731,68
BORGOSATOLLO	BS	9.277	569.691,75
BORNO	BS	2.598	159.540,71
BOTTICINO	BS	10.857	666.718,05
BOVEGNO	BS	2.128	130.678,46
BOVEZZO	BS	7.532	462.532,96
BRANDICO	BS	1.707	104.825,25
BRAONE	BS	693	42.556,47
BRENO	BS	4.815	295.684,57
BRESCIA	BS	198.536	12.191.906,96
BRIONE	BS	721	44.275,92
CAINO	BS	2.131	130.862,68
CALCINATO	BS	12.993	797.887,77
CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	3.543	217.572,26
CALVISANO	BS	8.497	521.792,69
CAPO DI PONTE	BS	2.448	150.329,35
CAPOVALLE	BS	353	21.677,39
CAPRIANO DEL COLLE	BS	4.656	285.920,53
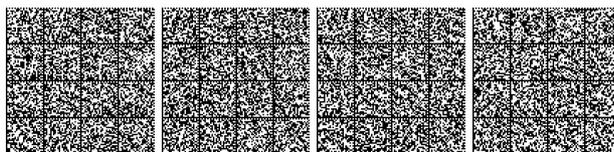
CAPRIOLO	BS	9.472	581.666,51
CARPENEDOLO	BS	13.096	804.212,91
CASTEGNATO	BS	8.532	523.942,01
CASTEL MELLA	BS	10.989	674.824,04
CASTELCOVATI	BS	6.578	403.948,72
CASTENEDOLO	BS	11.496	705.958,43
CASTO	BS	1.693	103.965,52
CASTREZZATO	BS	7.352	451.479,33
CAZZAGO SAN MARTINO	BS	10.961	673.104,59
CEDEGOLO	BS	1.150	70.620,41
CELLATICA	BS	4.881	299.737,57
CERVENO	BS	669	41.082,65
CETO	BS	1.864	114.466,47
CEVO	BS	857	52.627,56
CHIARI	BS	19.094	1.172.544,38
CIGOLE	BS	1.557	95.613,89
CIMBERGO	BS	540	33.160,89
CIVIDATE CAMUNO	BS	2.742	168.383,61
COCCAGLIO	BS	8.664	532.048,00
COLLEBEATO	BS	4.643	285.122,21
COLLIO	BS	2.066	126.871,10
COLOGNE	BS	7.564	464.498,05
COMEZZANO-CIZZAGO	BS	4.000	245.636,20
CONCESIO	BS	15.697	963.937,84
CORTE FRANCA	BS	7.156	439.443,16
CORTENO GOLGI	BS	1.953	119.931,87
CORZANO	BS	1.423	87.385,08
DARFO BOARIO TERME	BS	15.691	963.569,39
DELLO	BS	5.622	345.241,67
DESENZANO DEL GARDA	BS	29.158	1.790.565,05
EDOLO	BS	4.525	277.875,95
ERBUSCO	BS	8.694	533.890,27
ESINE	BS	5.225	320.862,28
FIESSE	BS	2.055	126.195,60
FLERO	BS	8.921	547.830,13
GAMBARA	BS	4.677	287.210,12
GARDONE RIVIERA	BS	2.653	162.918,21
GARDONE VAL TROMPIA	BS	11.509	706.756,75
GARGNANO	BS	2.823	173.357,75
GAVARDO	BS	12.280	754.103,12
GHEDI	BS	18.669	1.146.445,54
GIANICO	BS	2.132	130.924,09
GOTTOLENGO	BS	5.151	316.318,01
GUSSAGO	BS	16.739	1.027.926,07
IDRO	BS	1.862	114.343,65
INCUDINE	BS	368	22.598,53
IRMA	BS	128	7.860,36
ISEO	BS	9.168	562.998,16
ISORELLA	BS	4.106	252.145,56
LAVENONE	BS	516	31.687,07
LENO	BS	14.249	875.017,54
LIMONE SUL GARDA	BS	1.160	71.234,50
LODRINO	BS	1.673	102.737,34
LOGRATO	BS	3.794	232.985,93
LONATO DEL GARDA	BS	16.725	1.027.066,35
LONGHENA	BS	571	35.064,57
LOSINE	BS	609	37.398,11
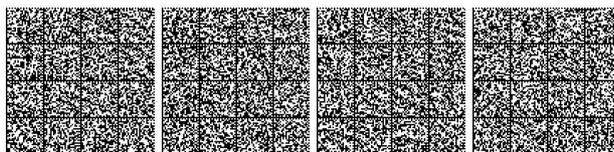
LOZIO	BS	405	24.870,66
LUMEZZANE	BS	22.130	1.358.982,26
MACLODIO	BS	1.472	90.394,12
MAGASA	BS	123	7.553,31
MAIRANO	BS	3.495	214.624,63
MALEGNO	BS	1.993	122.388,23
MALONNO	BS	3.150	193.438,50
MANERBA DEL GARDA	BS	5.370	329.766,59
MANERBIO	BS	13.161	808.204,49
MARCHENO	BS	4.289	263.383,41
MARMENTINO	BS	659	40.468,56
MARONE	BS	3.165	194.359,64
MAZZANO	BS	12.440	763.928,57
MILZANO	BS	1.747	107.281,61
MONIGA DEL GARDA	BS	2.596	159.417,89
MONNO	BS	535	32.853,84
MONTE ISOLA	BS	1.709	104.948,06
MONTICELLI BRUSATI	BS	4.546	279.165,54
MONTICHIARI	BS	25.902	1.590.617,19
MONTIRONE	BS	5.147	316.072,38
MURA	BS	774	47.530,60
MUSCOLINE	BS	2.679	164.514,84
NAVE	BS	10.790	662.603,64
NIARDO	BS	2.027	124.476,14
NUVOLENTO	BS	3.994	245.267,74
NUVOLERA	BS	4.781	293.596,66
ODOLO	BS	1.916	117.659,74
OFFLAGA	BS	4.061	249.382,15
OME	BS	3.220	197.737,14
ONO SAN PIETRO	BS	963	59.136,91
ORZINUOVI	BS	12.520	768.841,29
ORZIVECCHI	BS	2.456	150.820,62
OSPITALETTO	BS	14.774	907.257,29
OSSIMO	BS	1.444	88.674,67
PADENGHE SUL GARDA	BS	4.684	287.639,99
PADERNO FRANCIACORTA	BS	3.660	224.757,12
PAISCO LOVENO	BS	185	11.360,67
PAITONE	BS	2.125	130.494,23
PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	20.104	1.234.567,52
PARATICO	BS	4.832	296.728,53
PASPARDO	BS	602	36.968,25
PASSIRANO	BS	7.068	434.039,16
PAVONE DEL MELLA	BS	2.770	170.103,07
PERTICA ALTA	BS	543	33.345,11
PERTICA BASSA	BS	609	37.398,11
PEZZAZE	BS	1.492	91.622,30
PIAN CAMUNO	BS	4.741	291.140,30
PIANCOGNO	BS	4.696	288.376,89
PISOGNE	BS	7.963	489.000,26
POLAVENO	BS	2.510	154.136,71
POLPENAZZE DEL GARDA	BS	2.706	166.172,89
POMPIANO	BS	3.760	230.898,02
PONCARALE	BS	5.211	320.002,55
PONTE DI LEGNO	BS	1.761	108.141,34
PONTEVICO	BS	7.138	438.337,79
PONTOGLIO	BS	6.880	422.494,26
POZZOLENGO	BS	3.523	216.344,08
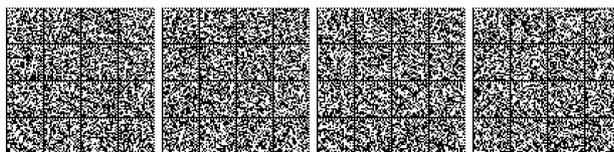
PRALBOINO	BS	2.923	179.498,65
PRESEGLIE	BS	1.533	94.140,07
PREVALLE	BS	6.950	426.792,89
PROVAGLIO D'ISEO	BS	7.369	452.523,28
PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	915	56.189,28
PUEGNAGO DEL GARDA	BS	3.458	212.352,49
QUINZANO D'OGLIO	BS	6.295	386.569,96
REMEDELLO	BS	3.382	207.685,40
REZZATO	BS	13.551	832.154,02
ROCCAFRANCA	BS	4.739	291.017,48
RODENGO-SAIANO	BS	9.776	600.334,86
ROE' VOLCIANO	BS	4.515	277.261,86
RONCADELLE	BS	9.453	580.499,74
ROVATO	BS	19.320	1.186.422,83
RUDIANO	BS	5.810	356.786,57
SABBIO CHIESE	BS	3.951	242.627,15
SALE MARASINO	BS	3.347	205.536,09
SALO'	BS	10.521	646.084,61
SAN FELICE DEL BENACO	BS	3.427	210.448,81
SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	2.628	161.382,98
SAN PAOLO	BS	4.505	276.647,77
SAN ZENO NAVIGLIO	BS	4.763	292.491,30
SAREZZO	BS	13.289	816.064,85
SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	867	53.241,65
SELLERO	BS	1.430	87.814,94
SENIGA	BS	1.419	87.139,44
SERLE	BS	3.038	186.560,69
SIRMIONE	BS	8.254	506.870,29
SOIANO DEL LAGO	BS	1.888	115.940,28
SONICO	BS	1.259	77.313,99
SULZANO	BS	1.943	119.317,78
TAVERNOLE SUL MELLA	BS	1.251	76.822,72
TEMU'	BS	1.110	68.164,04
TIGNALE	BS	1.227	75.348,90
TORBOLE CASAGLIA	BS	6.535	401.308,14
TOSCOLANO MADERNO	BS	7.881	483.964,72
TRAVAGLIATO	BS	13.986	858.866,96
TREMOSINE	BS	2.103	129.143,23
TRENZANO	BS	5.448	334.556,50
TREVISO BRESCIANO	BS	519	31.871,30
URAGO D'OGLIO	BS	3.751	230.345,34
VALLIO TERME	BS	1.441	88.490,44
VALVESTINO	BS	179	10.992,22
VEROLANUOVA	BS	8.190	502.940,11
VEROLAVECCHIA	BS	3.758	230.775,21
VESTONE	BS	4.316	265.041,46
VEZZA D'OGLIO	BS	1.444	88.674,67
VILLA CARCINA	BS	10.792	662.726,46
VILLACHIARA	BS	1.416	86.955,21
VILLANUOVA SUL CLISI	BS	5.812	356.909,39
VIONE	BS	667	40.959,84
VISANO	BS	1.978	121.467,10
VOBARNO	BS	8.142	499.992,48
ZONE	BS	1.049	64.418,09
ACQUANEGRA CREMONESE	CR	1.173	72.032,81
AGNADELLO	CR	3.918	240.600,65
ANNICCO	CR	2.036	125.028,82
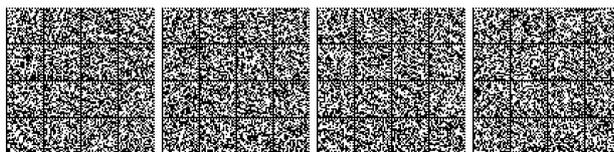
AZZANELLO	CR	624	38.319,25
BAGNOLO CREMASCO	CR	4.885	299.983,20
BONEMERSE	CR	1.503	92.297,80
BORDOLANO	CR	596	36.599,79
CALVATONE	CR	1.194	73.322,40
CAMISANO	CR	1.245	76.454,27
CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	676	41.512,52
CAPERGNANICA	CR	2.158	132.520,73
CAPPELLA CANTONE	CR	546	33.529,34
CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	410	25.177,71
CAPRALBA	CR	2.324	142.714,63
CASALBUTTANO ED UNITI	CR	3.810	233.968,48
CASALE CREMASCO VIDOLASCO	CR	1.867	114.650,69
CASALETTO CEREDANO	CR	1.152	70.743,22
CASALETTO DI SOPRA	CR	541	33.222,30
CASALETTO VAPRIO	CR	1.802	110.659,11
CASALMAGGIORE	CR	15.445	948.462,76
CASALMORANO	CR	1.622	99.605,48
CASTEL GABBIANO	CR	445	27.327,03
CASTELDIDONE	CR	570	35.003,16
CASTELLEONE	CR	9.483	582.342,01
CASTELVERDE	CR	5.685	349.110,44
CASTELVISCONTI	CR	283	17.378,76
CELLA DATI	CR	500	30.704,52
CHIEVE	CR	2.271	139.459,95
CICOGNOLO	CR	927	56.926,19
CINGIA DE' BOTTI	CR	1.220	74.919,04
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	1.082	66.444,59
CORTE DE' FRATI	CR	1.370	84.130,40
CREDERA RUBBIANO	CR	1.572	96.535,03
CREMA	CR	34.487	2.117.813,87
CREMONA	CR	72.680	4.463.209,69
CREMOSANO	CR	1.753	107.650,06
CROTTA D'ADDA	CR	650	39.915,88
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	437	26.835,75
DEROVERE	CR	306	18.791,17
DOVERA	CR	3.825	234.889,61
FIESCO	CR	1.200	73.690,86
FORMIGARA	CR	1.047	64.295,27
GABBIONETA BINANUOVA	CR	870	53.425,87
GADESCO PIEVE DELMONA	CR	1.954	119.993,28
GENIVOLTA	CR	1.175	72.155,63
GERRE DE' CAPRIOLI	CR	1.329	81.612,63
GOMBITO	CR	621	38.135,02
GRONTARDO	CR	1.487	91.315,26
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	1.748	107.343,02
GUSSOLA	CR	2.710	166.418,52
ISOLA DOVARESE	CR	1.168	71.725,77
IZANO	CR	1.988	122.081,19
MADIGNANO	CR	2.838	174.278,88
MALAGNINO	CR	1.719	105.562,16
MARTIGNANA DI PO	CR	2.069	127.055,32
MONTE CREMASCO	CR	2.290	140.626,72
MONTODINE	CR	2.503	153.706,85
MOSCAZZANO	CR	753	46.241,01
MOTTA BALUFFI	CR	893	54.838,28
OFFANENGO	CR	6.084	373.612,65

OLMENETA	CR	946	58.092,96
OSTIANO	CR	2.880	176.858,06
PADERNO PONCHIELLI	CR	1.407	86.402,53
PALAZZO PIGNANO	CR	3.817	234.398,34
PANDINO	CR	9.033	554.707,94
PERSICO D'OSIMO	CR	3.389	208.115,27
PESCAROLO ED UNITI	CR	1.525	93.648,80
PESSINA CREMONESE	CR	632	38.810,52
PIANENGO	CR	2.519	154.689,39
PIADENA DRIZZONA	CR	3.986	244.776,47
PIERANICA	CR	1.133	69.576,45
PIEVE D'OLMI	CR	1.277	78.419,36
PIEVE SAN GIACOMO	CR	1.596	98.008,84
PIZZIGHETTONE	CR	6.432	394.983,00
POZZAGLIO ED UNITI	CR	1.470	90.271,30
QUINTANO	CR	913	56.066,46
RICENGO	CR	1.731	106.299,06
RIPALTA ARPINA	CR	997	61.224,82
RIPALTA CREMASCA	CR	3.397	208.606,54
RIPALTA GUERINA	CR	532	32.669,61
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	1.940	119.133,56
RIVOLTA D'ADDA	CR	8.173	501.896,16
ROBECCO D'OGLIO	CR	2.332	143.205,90
ROMANENGO	CR	3.147	193.254,28
SALVIROLA	CR	1.158	71.111,68
SAN BASSANO	CR	2.212	135.836,82
SAN DANIELE PO	CR	1.347	82.717,99
SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	1.926	118.273,83
SAN MARTINO DEL LAGO	CR	408	25.054,89
SCANDOLARA RAVARA	CR	1.346	82.656,58
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	525	32.239,75
SERGNANO	CR	3.537	217.203,81
SESTO ED UNITI	CR	3.218	197.614,32
SOLAROLO RAINERIO	CR	939	57.663,10
SONCINO	CR	7.608	467.200,05
SORESINA	CR	8.929	548.321,40
SOSPIRO	CR	3.096	190.122,42
SPINADESCO	CR	1.476	90.639,76
SPINEDA	CR	611	37.520,93
SPINO D'ADDA	CR	6.807	418.011,40
STAGNO LOMBARDO	CR	1.541	94.631,34
TICENGO	CR	429	26.344,48
TORLINO VIMERCATI	CR	486	29.844,80
TORNATA	CR	458	28.125,34
TORRE DE' PICENARDI	CR	2.081	127.792,23
TORRICELLA DEL PIZZO	CR	584	35.862,88
TRESCORE CREMASCO	CR	2.829	173.726,20
TRIGOLO	CR	1.697	104.211,16
VAIANO CREMASCO	CR	3.697	227.029,25
VAILATE	CR	4.520	277.568,90
VESCOVATO	CR	3.934	241.583,20
VOLONGO	CR	492	30.213,25
VOLTIDO	CR	341	20.940,49
ABBADIA CERRETO	LO	277	17.010,31
BERTONICO	LO	1.118	68.655,32
BOFFALORA D'ADDA	LO	1.770	108.694,02
BORGHETTO LODIGIANO	LO	4.311	264.734,41
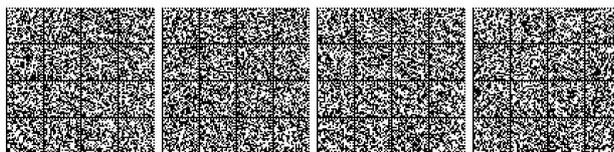
BORGO SAN GIOVANNI	LO	2.437	149.653,85
BREMBIO	LO	2.720	167.032,61
CASALETTO LODIGIANO	LO	2.930	179.928,51
CASALMAIOCCO	LO	3.145	193.131,46
CASALPUSTERLENGO	LO	15.293	939.128,59
CASELLE LANDI	LO	1.546	94.938,39
CASELLE LURANI	LO	2.984	183.244,60
CASTELGERUNDO	LO	1.498	91.990,76
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	1.603	98.438,71
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	4.646	285.306,44
CASTIRAGA VIDARDO	LO	2.873	176.428,20
CAVENAGO D'ADDA	LO	2.164	132.889,18
CERVIGNANO D'ADDA	LO	2.189	134.424,41
CODOGNO	LO	15.991	981.992,10
COMAZZO	LO	2.344	143.942,81
CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	2.913	178.884,56
CORNO GIOVINE	LO	1.129	69.330,82
CORNOVECCHIO	LO	213	13.080,13
CORTE PALASIO	LO	1.516	93.096,12
CRESPIATICA	LO	2.298	141.117,99
FOMBIO	LO	2.317	142.284,77
GALGAGNANO	LO	1.283	78.787,81
GRAFFIGNANA	LO	2.626	161.260,16
GUARDAMIGLIO	LO	2.662	163.470,89
LIVRAGA	LO	2.530	155.364,89
LODI	LO	45.872	2.816.955,90
LODI VECCHIO	LO	7.609	467.261,45
MACCASTORNA	LO	66	4.053,00
MAIRAGO	LO	1.385	85.051,53
MALEO	LO	3.098	190.245,23
MARUDO	LO	1.718	105.500,75
MASSALENGO	LO	4.550	279.411,17
MELETI	LO	452	27.756,89
MERLINO	LO	1.729	106.176,25
MONTANASO LOMBARDO	LO	2.264	139.030,09
MULAZZANO	LO	5.798	356.049,67
ORIO LITTA	LO	2.027	124.476,14
OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	1.706	104.763,84
OSSAGO LODIGIANO	LO	1.433	87.999,17
PIEVE FISSIRAGA	LO	1.769	108.632,61
SALERANO SUL LAMBRO	LO	2.644	162.365,53
SAN FIORANO	LO	1.839	112.931,24
SAN MARTINO IN STRADA	LO	3.755	230.590,98
SAN ROCCO AL PORTO	LO	3.428	210.510,22
SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	13.245	813.362,85
SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	1.910	117.291,28
SECUGNAGO	LO	1.956	120.116,10
SENNA LODIGIANA	LO	1.846	113.361,10
SOMAGLIA	LO	3.836	235.565,11
SORDIO	LO	3.429	210.571,63
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	6.034	370.542,20
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	927	56.926,19
TURANO LODIGIANO	LO	1.543	94.754,16
VALERA FRATTA	LO	1.708	104.886,66
VILLANOVA DEL SILLARO	LO	1.850	113.606,74
ZELO BUON PERSICO	LO	7.446	457.251,78
AGAZZANO	PC	2.039	125.213,05
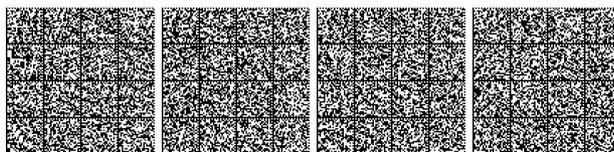
ALSENO	PC	4.696	288.376,89
ALTA VAL TIDONE	PC	3.016	185.209,69
BESENZONE	PC	987	60.610,73
BETTOLA	PC	2.723	167.216,84
BOBBIO	PC	3.572	219.353,12
BORGONOVO VAL TIDONE	PC	7.999	491.210,98
CADEO	PC	6.066	372.507,29
CALENDASCO	PC	2.417	148.425,67
CAORSO	PC	4.808	295.254,71
CARPANETO PIACENTINO	PC	7.740	475.306,04
CASTEL SAN GIOVANNI	PC	13.725	842.839,20
CASTELL'ARQUATO	PC	4.591	281.928,94
CASTELVETRO PIACENTINO	PC	5.301	325.529,37
CERIGNALE	PC	122	7.491,90
COLI	PC	845	51.890,65
CORTE BRUGNATELLA	PC	586	35.985,70
CORTEMAGGIORE	PC	4.683	287.578,58
FARINI D'OLMO	PC	1.168	71.725,77
FERRIERE	PC	1.197	73.506,63
FIORENZUOLA D'ARDA	PC	15.300	939.558,45
GAZZOLA	PC	2.075	127.423,78
GOSSOLENGO	PC	5.690	349.417,49
GRAGNANO TREBBIENSE	PC	4.539	278.735,67
GROPPARELLO	PC	2.243	137.740,50
LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	3.927	241.153,34
MONTICELLI D'ONGINA	PC	5.241	321.844,83
MORFASSO	PC	957	58.768,46
OTTONE	PC	485	29.783,39
PIACENZA	PC	103.942	6.382.979,38
PIANELLO VAL TIDONE	PC	2.219	136.266,68
PIOZZANO	PC	609	37.398,11
PODENZANO	PC	9.114	559.682,07
PONTE DELL'OLIO	PC	4.707	289.052,39
PONTENURE	PC	6.526	400.755,45
RIVERGARO	PC	7.041	432.381,11
ROTTOFRENO	PC	12.301	755.392,71
SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	5.609	344.443,36
SAN PIETRO IN CERRO	PC	832	51.092,33
SARMATO	PC	2.847	174.831,56
TRAVO	PC	2.104	129.204,64
VERNASCA	PC	2.073	127.300,96
VIGOLZONE	PC	4.207	258.347,87
VILLANOVA SULL'ARDA	PC	1.704	104.641,02
ZERBA	PC	73	4.482,86
ZIANO PIACENTINO	PC	2.506	153.891,08
		3.256.849	200.000.000,00

20A02993
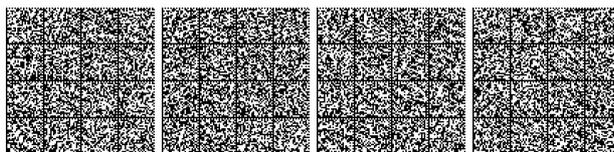
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 2959/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00806 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 257/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di Audit e Verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 651/2014 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambi-

to dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2018, con cui il progetto ARS01_00806 dal titolo «SIADD - Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di *additive manufacturing*», registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, foglio n. 1-3354, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2959 del 31 ottobre 2018 ai soggetti Politecnico di Bari e Politecnico di Milano relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00806;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00806 dal titolo «SIADD - Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di *additive manufacturing*», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 972 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7 legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Politecnico di Bari e Politecnico di Milano relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00806 dal titolo «SIADD - Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di *additive manufacturing*» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.796.684,41 (tremilionisettecentonovantaseimilaseicentottantaquattro/41) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 668

AVVERTENZA:

gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR:

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON:

http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02905

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1910/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00821 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 258/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le Finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale – nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – settore «Autorità di *audit* e verifica» – che, con la relazione di *audit* acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1910 del 20 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00821 dal titolo «FLET4.0 - *FLEet managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenance*», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2875, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 1910 del 20 luglio 2018 al soggetto Politecnico di Torino relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00821;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00821 dal titolo «FLET4.0 - *FLEet managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenance*», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 974 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7 legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Politecnico di Torino relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00821 dal titolo «FLET4.0 - *FLEet managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenance*» sono rettificate e determinate complessivamente in € 3.754.405,55 (tremilionisettecentocinquantaquattromilaquattrocentocinque/55) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1910 del 20 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1910 del 20 luglio 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 666

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

Sito MIUR:

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

Sito PON:

http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale.

20A02906

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1913/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00861 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 259/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipar-

timento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le Finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed interazioni, e citato in premessa nell'Avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale – nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – settore «Autorità di *audit* e verifica» – che, con la relazione di *audit* acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del Reg. (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1913 del 20 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00861 dal titolo «ICOSAF - Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2877, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 1913 del 20 luglio 2018 ai soggetti Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00861;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00861 dal titolo «ICOSAF - Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 975 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7 legge 241/90 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00861 dal titolo «ICOSAF - Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente» sono rettificate e determinate complessivamente in € 4.927.078,61 (quattromilioninovecentoventisettemilasettantotto/61) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1913 del 20 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1913 del 20 luglio 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 653

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

Sito MIUR:

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

Sito PON:

http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale.

20A02907

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1-scheda costi, del decreto n. 1826/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00945 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 260/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di Audit e Verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'Amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019, prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00945 dal titolo «LEONARDO 4.0», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2814, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del Nuvec di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 1826 del 13 luglio 2018 al soggetto Università di Salerno relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40% .

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'Avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00945;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Fabbrica Intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00945 dal titolo «LEONARDO 4.0», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. 990 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/90 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università di Salerno relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00945 dal titolo «Fabbrica intelligente» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 4.772.984,35 (quattromilionisettecentosettantaduemilanovecentottantaquattro/35) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.
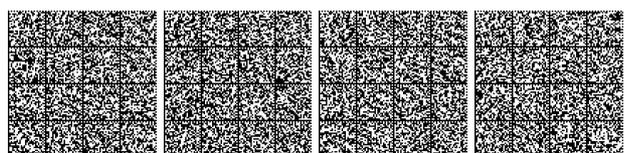
2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 879

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della risevatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'inteno dei seguenti link:

sito MIUR:

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito Pon:

http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio Salumi DOP Piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0021620 del 23 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della Pancetta Piacentina DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo;

Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Pancetta Piacentina» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 20 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 216 del 17 settembre 2014 è così modificato:

Art. 6 è integrato con la seguente frase:

«Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Pancetta Piacentina al di fuori della zona di trasformazione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo».

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A02960

DECRETO 26 maggio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai Consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
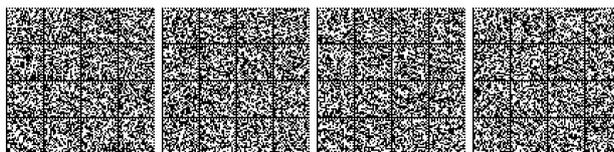
Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 30 aprile 2020 (prot. mipaaf n. 22315) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo OCQ PR in data 29 aprile 2020 (prot. Mipaaf n. 22215), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 17 maggio 2017 al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano con sede legale in Reggio Emilia - via J. F. Kennedy n. 18 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02958
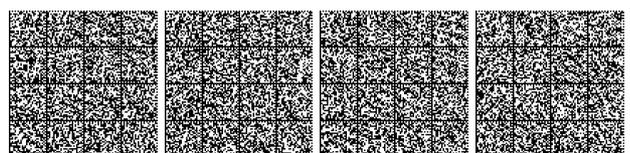
PROVVEDIMENTO 26 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 2 luglio 1996.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Vista la richiesta, inviata Consorzio del Prosciutto Toscano, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0019478 del 3 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione del Prosciutto Toscano DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo oppure per la vendita a distanza;

Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 - del 2 luglio 1996.
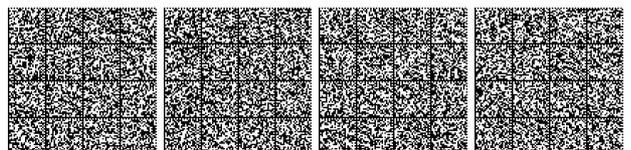
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Prosciutto Toscano» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 26 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013 è così modificato:

L'art. 5 è così integrato:

«Nel rispetto della normativa vigente, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento del Prosciutto Toscano, al di fuori della zona di produzione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta e per la vendita a distanza elaborato nello stesso punto vendita o negli stabili utilizzati dagli stessi punti vendita per svolgere tali operazioni.».

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie Generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A02959

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L 15 del 20 gennaio 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0023177 del 7 maggio 2020, di modifica temporanea dell'art. 2, del disciplinare di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» con la quale si chiede di integrare l'elenco varietale attualmente in vigore al fine di incrementare la disponibilità di varietà certificabili con l'IGP, attraverso la sostituzione della produzione compromessa dalla sequenza di gelate che hanno colpito l'area geografica di produzione dell'IGP;

Vista la delibera n. 417 del 27 aprile 2020 della Regione Emilia Romagna che delimita le aree del territorio regionale colpite dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020 dalla sequenza di gelate eccezionali e che tra i territori più colpiti figurano anche tutti i comuni dove vengono coltivate le «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP;

Considerato che i danni arrecati dalle gelate hanno compromesso seriamente la produzione di «Pesche e Nettarine di Romagna» IGP e che non sarà possibile, per questa campagna commerciale, garantirne la disponibilità sul mercato;

Ritenuto necessario che l'agricoltore sia tenuto a fornire all'organismo di controllo la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle pratiche colturali ed agronomiche definite dal disciplinare di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna», affinché sia garantito il rispetto del metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna», anche per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» è temporanea e riguarda esclusivamente la campagna commerciale 2020 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 26 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 193 del 19 agosto 2010, è modificato come segue:

L'elenco delle varietà previste all'art. 2 del disciplinare Pesca di Romagna IGP:

«Varietà a polpa gialla: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Suncrest, Royal Glory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (o O'Henry), Zainori (o Kaweat).

Varietà a polpa bianca: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (o Joulie), Duchessa d'Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso o (Kewina);»

è così sostituito:

«Varietà a polpa gialla a maturazione precoce: Bordò, Coraline (o Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time e loro discendenti.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva: Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (o O'Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (o Kaweah), Zee Lady e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce: Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva: Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso o (Kewina), e loro discendenti.

Affinchè sia garantito il rispetto del metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produzione "Pesca di Romagna", anche per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte, l'agricoltore è tenuto a fornire all'organismo di controllo la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle pratiche colturali ed agronomiche definite dal disciplinare di produzione.».

La modifica si applica per la campagna commerciale 2020.

L'elenco delle varietà previste all'art. 2 del disciplinare Nettarina di Romagna IGP:

«Varietà a polpa gialla: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (o Big *Ben)*, Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (o Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honety Glo', Romagna Gold.

Varietà a polpa bianca: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta perle, Romagna 3000, Romagna red.»

è così sostituito:

«Varietà a polpa gialla a maturazione precoce: Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (o Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger e loro discendenti.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva: Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (o Zaitabo), Diamond Ray, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red, e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce: Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise e loro discendenti.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva: Caldesi 2020, Dorabelle, Maillarmagie (o Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr e loro discendenti.

Affinchè sia garantito il rispetto del metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produzione "Nettarina di Romagna", anche per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte, l'agricoltore è tenuto a fornire all'organismo di controllo la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle pratiche colturali ed agronomiche definite dal disciplinare di produzione.».

La modifica si applica per la campagna commerciale 2020.

20A02962

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio salumi DOP Piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0021620 del 23 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della Coppa Piacentina DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo.

Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Coppa Piacentina», registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Coppa Piacentina» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 20 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina», ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 16 settembre 2014, è così modificato:

Art. 6 è integrato con la seguente frase:

«Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Coppa Piacentina al di fuori della zona di trasformazione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo».

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del l° febbraio 2020 e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A02961

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 2020.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Albania in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 678).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il giorno 26 novembre 2019 il territorio della Repubblica d'Albania è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 6.5;

Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di numerosi centri abitati;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il territorio della Repubblica dell'Albania;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 618 del 3 dicembre 2019 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Albania in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il medesimo territorio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2011, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività dei sistemi di protezione civile del Servizio nazionale della protezione civile.

1. L'indennità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 618 del 3 dicembre 2019 è corrisposta al netto di eventuali somme ricevute dall'Unione europea a titolo di indennità giornaliera secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero degli affari esteri del 23 marzo 2011 nonché, per quanto riguarda il personale militare, al netto della diaria di missione all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Art. 2.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Le Regioni Molise e Puglia, nell'ambito delle colonne mobili regionali attivate, provvedono all'istruttoria dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegati in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, procede alla liquidazione dei rimborsi spettanti.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dai volontari

appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale, istituito presso il medesimo Dipartimento, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Dipartimento della protezione civile provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 618 del 3 dicembre 2019 nel limite di euro 120.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A03056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ketodol Gola» e «Flurbiprofene FG».

Estratto determina AAM/PPA n. 246/2020 del 18 maggio 2020

Autorizzazione del *grouping* di variazioni.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

B.II.d.1.c introduzione di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova al termine del periodo di validità del prodotto finito;

B.II.d.1.e ampliamento dei limiti di specifica approvati per le impurezze totali al termine del periodo di validità del prodotto finito,

relativamente al medicinale «KETODOL GOLA» (A.I.C. n. 041512), nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 041512031 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

A.I.C. n. 041512043 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio,

relativamente al medicinale «FLURBIPROFENE FG» (A.I.C. n. 042814), nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 042814018 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

A.I.C. n. 042814020 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/244 - VN2/2019/245.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02950

Rettifica della determina AAM/PPA n. 976/2019 del 27 novembre 2019, relativa ai medicinali per uso umano «Pantopan», «Peptazol», «Pantorc» e «Pantecta».

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2020 del 18 maggio 2020

La determina AAM/PPA n. 976/2019 del 27 novembre 2019, relativa alle specialità medicinali PANTOPAN - A.I.C. n. 031835, PEPTAZOL - A.I.C. n. 031111, PANTORC - A.I.C. n. 031981, PANTECTA - A.I.C. n. 031834, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2019, è rettificata nei termini che seguono.

Ove si legge:

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.b) - Modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della conclusione della valutazione dello PSUR EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708;

C.I.z) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione EMA/PRAC/265212/2019 - EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708,

relativamente alle specialità medicinali «Pantopan» - A.I.C. n. 031835, «Peptazol» - A.I.C. n. 031111, «Pantorc» - A.I.C. n. 031981, «Pantecta» - A.I.C. n. 031834, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a.

Codice pratica: VC2/2018/291 - C1A/2019/2576.

leggasi:

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.b) - Modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della conclusione della valutazione dello PSUR EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708,

relativamente alle specialità medicinali «Pantopan» - A.I.C. n. 031835, «Peptazol» - A.I.C. n. 031111, «Pantorc» - A.I.C. n. 031981, «Pantecta» - A.I.C. n. 031834, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a.

Codice pratica: VC2/2018/291.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02953
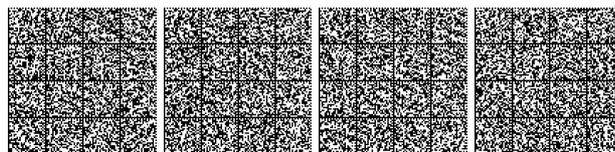
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apoklisi».

Estratto determina AAM/PPA n. 261/2020 del 23 maggio 2020

Trasferimento di titolaritá: MC1/2020/279.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Ecupharma S.r.l., codice fiscale 10863670153, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini n. 20 - 20123 Milano, Italia (IT).

Medicinale APOKLISI:

A.I.C. n. 044191 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate;

A.I.C. n. 044191 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate;

A.I.C. n. 044191 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate;

A.I.C. n. 044191 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» in tutte le confezioni autorizzate,

alla società Neopharmed Gentili S.p.a., codice fiscale 06647900965, con sede legale - via S. Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Chanelle».

Estratto determina AAM/PPA n. 262/2020 del 23 maggio 2020

Trasferimento di titolaritá: MC1/2020/293.

Cambio nome: C1B/2020/223.

Numero procedura europea: ES/H/0433/001/IB/007/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Chanelle Medical, codice SIS 3370, con sede legale e domicilio fiscale in Dublin Road, Loghrea, Co. Galway, Ireland (IE).

Medicinale: VARDENAFIL CHANELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 045765017 - «10 mg compresse orodispersibili» 1 compressa in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765029 - «10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765031 - «10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765043 - «10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 045765056 - «10 mg compresse orodispersibili» 1 compressa in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

A.I.C. n. 045765068 - «10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

A.I.C. n. 045765070 - «10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

A.I.C. n. 045765082 - «10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe,

alla società Aristo Pharma GmbH, codice SIS 3773, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strasse, 8-10, D 13435, Germany (DE),

con variazione della denominazione del medicinale in: VARDENAFIL ARISTO PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Aristo»

Estratto determina AAM/PPA n. 263/2020 del 23 maggio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ALPRAZOLAM ARISTO:

tipo II, B.I.z) - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

Modifica della sezione 3.2.S. del *dossier* di registrazione per aggiornamento dell'ASMF del principio attivo.

Confezioni e numeri A.I.C.:

033980018 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

033980020 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

033980032 - «1 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C:. Aristo Pharma GmbH.

Codice pratica: VN2/2019/51.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02956

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Tiosolfato S.A.L.F.»

Estratto determina AAM/PPA n. 264/2020 del 23 maggio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale SODIO TIOSOLFATO S.A.L.F.:

tipo II, B.I.a.1g) - aggiunta del sito di fabbricazione e controllo della sostanza attiva «Sodio Tiosolfato pentaidrato».

Confezione e numero A.I.C.:

030685010 - «1 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico (codice fiscale 00226250165).

Codice pratica: VN2/2019/193.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02957

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phnom Penh (Cambogia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Aurelio Fiacco, Console onorario in Phnom Penh (Cambogia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

c) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle ricevute di avvenuta consegna;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso da parte di titolari di passaporto diplomatico;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

h) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok dello schedario dei connazionali residenti;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02995

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Turku (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Francesco Sturiale, console onorario in Turku (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;
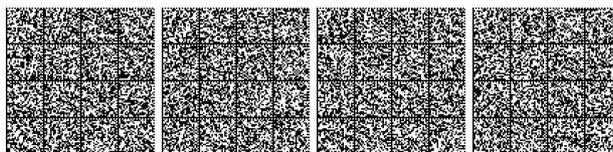
g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle ricevute di avvenuta consegna;

l) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02996

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0832
Yen	116,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,61
Corona danese	7,4548
Lira Sterlina	0,89153
Fiorino ungherese	353,39
Zloty polacco	4,5596
Nuovo leu romeno	4,8388
Corona svedese	10,6103
Franco svizzero	1,0521
Corona islandese	157,1
Corona norvegese	10,9663
Kuna croata	7,558
Rublo russo	78,908
Lira turca	7,4276
Dollaro australiano	1,6736
Real brasiliano	6,2701
Dollaro canadese	1,5202
Yuan cinese	7,7068
Dollaro di Hong Kong	8,3964
Rupia indonesiana	16077,45
Shekel israeliano	3,8321
Rupia indiana	82,1435
Won sudcoreano	1332,42
Peso messicano	25,6337
Ringgit malese	4,732
Dollaro neozelandese	1,8096
Peso filippino	55,102
Dollaro di Singapore	1,5426
Baht tailandese	34,684
Rand sudafricano	19,8913

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02997
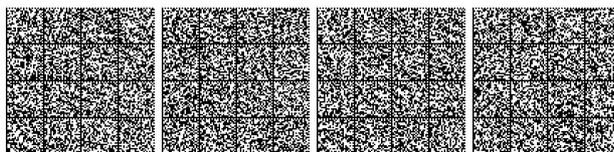
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,095
Yen	118
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,49
Corona danese	7,4562
Lira Sterlina	0,89535
Fiorino ungherese	350,35
Zloty polacco	4,551
Nuovo leu romeno	4,8428
Corona svedese	10,5685
Franco svizzero	1,0633
Corona islandese	156,5
Corona norvegese	10,9153
Kuna croata	7,5713
Rublo russo	79,3839
Lira turca	7,4448
Dollaro australiano	1,6751
Real brasiliano	6,2357
Dollaro canadese	1,5251
Yuan cinese	7,7816
Dollaro di Hong Kong	8,487
Rupia indonesiana	16177,5
Shekel israeliano	3,8601
Rupia indiana	82,8535
Won sudcoreano	1341,19
Peso messicano	25,8567
Ringgit malese	4,7583
Dollaro neozelandese	1,8004
Peso filippino	55,567
Dollaro di Singapore	1,5513
Baht tailandese	34,947
Rand sudafricano	19,9649

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02998

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0958
Yen	117,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,43
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,89358
Fiorino ungherese	350,61
Zloty polacco	4,5441
Nuovo leu romeno	4,842
Corona svedese	10,5568
Franco svizzero	1,0584
Corona islandese	156,5
Corona norvegese	10,8765
Kuna croata	7,577
Rublo russo	78,6001
Lira turca	7,4419
Dollaro australiano	1,6653
Real brasiliano	6,2656
Dollaro canadese	1,5211
Yuan cinese	7,7806
Dollaro di Hong Kong	8,4926
Rupia indonesiana	16127,44
Shekel israeliano	3,8397
Rupia indiana	82,8635
Won sudcoreano	1345,71
Peso messicano	25,6425
Ringgit malese	4,7684
Dollaro neozelandese	1,7859
Peso filippino	55,447
Dollaro di Singapore	1,5503
Baht tailandese	34,868
Rand sudafricano	19,7503

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A02999
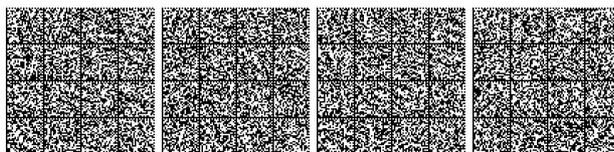
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1
Yen	118,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,212
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,89943
Fiorino ungherese	348,59
Zloty polacco	4,5298
Nuovo leu romeno	4,8423
Corona svedese	10,53
Franco svizzero	1,0628
Corona islandese	156,3
Corona norvegese	10,903
Kuna croata	7,5805
Rublo russo	77,9883
Lira turca	7,4781
Dollaro australiano	1,671
Real brasiliano	6,2532
Dollaro canadese	1,531
Yuan cinese	7,8153
Dollaro di Hong Kong	8,5298
Rupia indonesiana	16205,75
Shekel israeliano	3,8659
Rupia indiana	83,0545
Won sudcoreano	1354,6
Peso messicano	25,5043
Ringgit malese	4,7801
Dollaro neozelandese	1,7949
Peso filippino	55,649
Dollaro di Singapore	1,5561
Baht tailandese	34,991
Rand sudafricano	19,6577

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03000

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0904
Yen	117,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,21
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,89563
Fiorino ungherese	349,4
Zloty polacco	4,5209
Nuovo leu romeno	4,8435
Corona svedese	10,5373
Franco svizzero	1,0591
Corona islandese	156,3
Corona norvegese	10,9078
Kuna croata	7,5845
Rublo russo	77,9139
Lira turca	7,4227
Dollaro australiano	1,6694
Real brasiliano	6,0857
Dollaro canadese	1,5273
Yuan cinese	7,7797
Dollaro di Hong Kong	8,4571
Rupia indonesiana	16249,14
Shekel israeliano	3,8459
Rupia indiana	82,7265
Won sudcoreano	1353,51
Peso messicano	25,045
Ringgit malese	4,7569
Dollaro neozelandese	1,787
Peso filippino	55,349
Dollaro di Singapore	1,5521
Baht tailandese	34,778
Rand sudafricano	19,2476

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03001
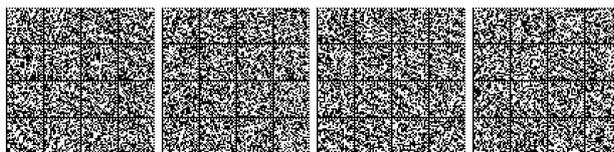
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0824
Yen	116,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,6
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,87875
Fiorino ungherese	349,84
Zloty polacco	4,5591
Nuovo leu romeno	4,8303
Corona svedese	10,5998
Franco svizzero	1,0519
Corona islandese	158,7
Corona norvegese	11,046
Kuna croata	7,565
Rublo russo	79,6981
Lira turca	7,6596
Dollaro australiano	1,6709
Real brasiliano	6,2691
Dollaro canadese	1,5136
Yuan cinese	7,6783
Dollaro di Hong Kong	8,3893
Rupia indonesiana	16202,32
Shekel israeliano	3,8072
Rupia indiana	82,096
Won sudcoreano	1325,57
Peso messicano	25,9201
Ringgit malese	4,6911
Dollaro neozelandese	1,7808
Peso filippino	54,527
Dollaro di Singapore	1,5335
Baht tailandese	34,837
Rand sudafricano	19,96

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03002

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0858
Yen	116,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,423
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,87773
Fiorino ungherese	350,75
Zloty polacco	4,5449
Nuovo leu romeno	4,8301
Corona svedese	10,5968
Franco svizzero	1,052
Corona islandese	158,7
Corona norvegese	11,0518
Kuna croata	7,5653
Rublo russo	79,4157
Lira turca	7,5979
Dollaro australiano	1,6625
Real brasiliano	6,2708
Dollaro canadese	1,5178
Yuan cinese	7,6933
Dollaro di Hong Kong	8,4154
Rupia indonesiana	16073,64
Shekel israeliano	3,807
Rupia indiana	81,593
Won sudcoreano	1326,17
Peso messicano	25,8251
Ringgit malese	4,6977
Dollaro neozelandese	1,7742
Peso filippino	54,388
Dollaro di Singapore	1,5357
Baht tailandese	34,854
Rand sudafricano	19,7382

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03003
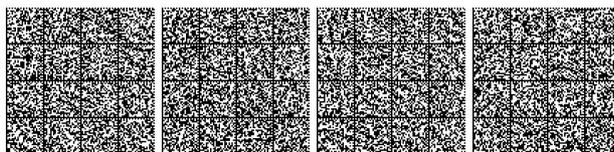
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0875
Yen	116,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,408
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,88245
Fiorino ungherese	353,58
Zloty polacco	4,5636
Nuovo leu romeno	4,8353
Corona svedese	10,5843
Franco svizzero	1,0528
Corona islandese	158,3
Corona norvegese	10,938
Kuna croata	7,5705
Rublo russo	79,5893
Lira turca	7,5861
Dollaro australiano	1,6687
Real brasiliano	6,3606
Dollaro canadese	1,5243
Yuan cinese	7,7102
Dollaro di Hong Kong	8,4286
Rupia indonesiana	16092,23
Shekel israeliano	3,819
Rupia indiana	81,8825
Won sudcoreano	1331,08
Peso messicano	26,2304
Ringgit malese	4,704
Dollaro neozelandese	1,7983
Peso filippino	54,545
Dollaro di Singapore	1,538
Baht tailandese	34,844
Rand sudafricano	19,919

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0792
Yen	115,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,571
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,88495
Fiorino ungherese	354,66
Zloty polacco	4,5666
Nuovo leu romeno	4,8375
Corona svedese	10,6418
Franco svizzero	1,0512
Corona islandese	158,3
Corona norvegese	11,0598
Kuna croata	7,573
Rublo russo	80,0145
Lira turca	7,5159
Dollaro australiano	1,6805
Real brasiliano	6,3925
Dollaro canadese	1,5224
Yuan cinese	7,6655
Dollaro di Hong Kong	8,3647
Rupia indonesiana	16134,8
Shekel israeliano	3,8209
Rupia indiana	81,592
Won sudcoreano	1329,17
Peso messicano	26,247
Ringgit malese	4,6843
Dollaro neozelandese	1,8068
Peso filippino	54,591
Dollaro di Singapore	1,5374
Baht tailandese	34,675
Rand sudafricano	20,1637

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03005
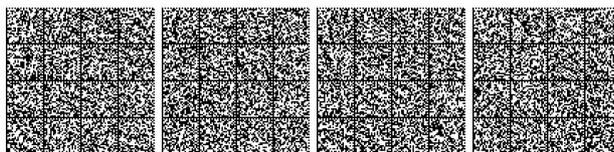
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0798
Yen	115,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,589
Corona danese	7,4576
Lira Sterlina	0,88738
Fiorino ungherese	354,7
Zloty polacco	4,565
Nuovo leu romeno	4,84
Corona svedese	10,6695
Franco svizzero	1,0513
Corona islandese	157,5
Corona norvegese	11,0568
Kuna croata	7,5693
Rublo russo	79,6208
Lira turca	7,4689
Dollaro australiano	1,6805
Real brasiliano	6,3172
Dollaro canadese	1,5231
Yuan cinese	7,6759
Dollaro di Hong Kong	8,3693
Rupia indonesiana	16127,82
Shekel israeliano	3,8178
Rupia indiana	81,9885
Won sudcoreano	1332,6
Peso messicano	25,8966
Ringgit malese	4,6982
Dollaro neozelandese	1,8145
Peso filippino	54,778
Dollaro di Singapore	1,5397
Baht tailandese	34,656
Rand sudafricano	20,0761

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di Cariola sito in Castagneto Carducci.

Con decreto 27 aprile 2020 n. 29199 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 2020 n. 2472, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di Cariola sito nel Comune di Castagneto Carducci (LI) località Donoratico, identificato al C.T. al foglio 56 particella n. 618.

20A02963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 37 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 ottobre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006169/AVV-L-154 del 19 maggio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 37, adottata dal comitato dei delegati della Cassa forense in data 25 ottobre 2019, concernente l'adozione del regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

20A02964

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/632 della Commissione del 6 maggio 2020 di approvazione della modifica del disciplinare della DOP dei vini «Menfi» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 148 dell'11 maggio 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/632 della Commissione del 6 maggio 2020, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Menfi», che è classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata» (in sigla «DOC»).

Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Menfi», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2020/632, è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «*e*Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

b) sul sito internet del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625
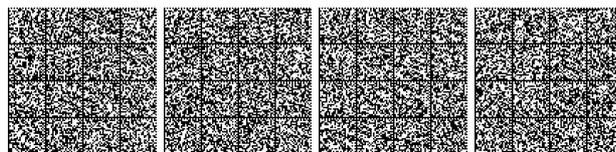
A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2020/632 della Commissione (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 maggio 2020), la relativa modifica del disciplinare della denominazione di origine dei vini «Menfi» (DOP) è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/632, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOC dei vini «Menfi» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

20A02994

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-142) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.